



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- SOCIETÀ BRUGNANO S.R.L. – PALERMO - P.I.V.A. 04117040826 – IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE NONCHÉ STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, SITO IN ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO – VIA LANGER 1/A NEL COMUNE DI PALERMO. ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. - MODIFICA
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;

- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR1) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.R.S. n. 208/4 del 22 Aprile 2002 con il quale il Servizio 4 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha rilasciato, ai sensi del D.P.R. 12.04.96, alla Ditta Brugnano S.r.l. con sede legale ed impianto in Palermo, Via Langer 1/A, Zona Industriale Brancaccio giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 366 del 23.07.2007, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 ha approvato il progetto di adeguamento al D. Lgs. n. 151/2005, proposto dalla Ditta Brugnano S.r.l., dell'impianto già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 1065 del 26.11.2002, revocata dalla successiva Ordinanza commissariale n. 573 del 26 Novembre 2007 ed ha altresì autorizzato la realizzazione dei lavori di adeguamento;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 573 del 26 novembre 2007, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006, ha autorizzato, per un periodo di anni cinque a partire dal 26.11.2007, la Ditta Brugnano S.r.l. - con sede legale in Palermo, Via Langer 1/A, Zona Industriale Brancaccio - alla gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio, così come definito dall'art. 183, lett. l) del D.Lgs. n. 152/2006, di rifiuti speciali e speciali pericolosi, anche prodotti da terzi e macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, sito in Palermo, Via Langer 1/A, Zona Industriale Brancaccio;
- VISTO il Decreto n. 126/SRB del 11 Maggio 2009 del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il quale, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 573 del 26/11/2007, rilasciata alla Ditta Brugnano S.r.l., con l'introduzione della fase lavorativa di trattamento prevista dalla lettera f) dell'art. 3 del D. Lgs.209/03;
- VISTO il Decreto n. 1990 del 01 Dicembre 2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 573 del 26 Novembre 2007 intestata alla Ditta Brugnano S.r.l., con l'inserimento di nuovi codici CER e l'autorizzazione all'ampliamento della capacità di stoccaggio degli oli minerali esausti, asportati nella fase di messa in sicurezza dai veicoli fuori uso, con la collocazione di un serbatoio di mc. 2,5;
- VISTO il Decreto n. 2164 del 12 Novembre 2012 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è stata rinnovata fino al 26 Novembre 2022, l'Ordinanza commissariale n. 573 del 26 Novembre 2007 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla Ditta Brugnano S.r.l., l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03 nonché stoccaggio, così come definito dall'art. 183, lett. l) del D.Lgs. n. 152/2006, di rifiuti speciali e speciali pericolosi, anche prodotti da terzi e macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione;

- VISTA la nota prot. 14987 del 15 Aprile 2013 con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fidejussoria n. 439066 del 14/01/2013 stipulata tra la Ditta Brugnano S.r.l. e la ELBA Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni con sede sociale e Direzione Generale in via Mecenate n. 90 – 20138 Milano, con validità dal 14/01/2013 e sino al 26/11/2024, per un importo massimo garantito pari ad €. 220.000,00 (Euro duecentoventimila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con l'Ordinanza commissariale n. 573 del 26 Novembre 2007 e ss.mm.ii. rinnovata dal Decreto n. 2164 del 12 Novembre 2012;
- VISTO il Decreto n. 1987 del 06 Novembre 2013 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 573 del 26 Novembre 2007 e ss.mm.ii., così come modificata dall'art. 3 del Decreto n. 1990 del 01 Dicembre 2011, rinnovata dal Decreto n. 2164 del 12 Novembre 2012 sino al 26 Novembre 2022, intestata alla Ditta Brugnano S.r.l., con l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la cernita e la selezione dei rifiuti in ingresso all'impianto già autorizzati e con l'aumento della potenzialità massima annua di rifiuti non pericolosi fino a 10.000 tonn/anno;
- VISTO il Decreto n. 494 del 21 Aprile 2015 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 573 del 26 Novembre 2007 e ss.mm.ii., così come modificata dall'art. 3 del Decreto n. 1990 del 01 Dicembre 2011, rinnovata dal Decreto n. 2164 del 12 Novembre 2012 sino al 26 Novembre 2022, intestata alla Ditta Brugnano S.r.l., con l'integrazione di nuovi codici CER, nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
- VISTA l'autorizzazione n. 5 del 11 Gennaio 2011 con la quale il SUAP del Comune di Palermo ha autorizzato la Ditta Brugnano S.r.l. all'immissione nella fognatura dinamica comunale di via Langer dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in Palermo - via Langer n. 1/A;
- VISTA la nota del 13 Marzo 2018, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 10237, con la quale la Ditta ha richiesto l'integrazione del D.D.G. n. 2164 del 12/11/2012 con l'inserimento dell'autorizzazione allo scarico, allegando la seguente documentazione:
- Autorizzazione allo scarico n. 5 del 11 Gennaio 2011 rilasciata dal SUAP del Comune di Palermo;
 - Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico introitata al SUAP del Comune di Palermo il 04/11/2014 prot. n. 896055/P.;
- VISTA l'istanza del 15 Marzo 2018 della Ditta Brugnano S.r.l., con sede legale ed impianto in Via Langer 1/A – Zona Industriale Brancaccio nel Comune di Palermo, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 16 Marzo 2018 al n. 10833, con la quale si chiede la modifica dell'Ordinanza commissariale n. 573 del 26 Novembre 2007 e ss.mm.ii. consistente:
- Inserimento dell'autorizzazione allo scarico;
 - Ridistribuzione degli spazi funzionali nel settore (2) "trattamento del veicolo fuori uso"
 - Autorizzazione all'operazione di pressatura per i soli rifiuti di carta e cartone, inquadrabile come operazione di recupero R3, per circa 8 tonn/giorno;
- VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
 - Tav. B1 Planimetria Generale con Layout modificato;
 - Tav. B2 planimetria generale con Layout – progetto autorizzato con D.D.S. n. 2164 del 12/11/2012;
 - Copia istanza AUA con relazione tecnica e planimetria allegata;

- Copia dell'autorizzazione allo scarico;

- VISTA la nota prot. 27234 del 03 Luglio 2018 con la quale questo Ufficio, nelle more del rilascio del provvedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha autorizzato la Società Brugnano S.r.l. a continuare ad esercitare l'attività autorizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione allo scarico n. 5 del 11 Gennaio 2011 rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Palermo;
- CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;
- RITENUTO di non dover sottoporre il progetto in argomento alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in quanto la superficie dell'area di progetto, comprensivo dell'ampliamento, risulta essere inferiore ad 1 (uno) ettaro e tutte le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di natura metallica saranno eseguite con una quantità inferiore alle 10 t/g, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera z.b dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta Brugnano S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 2164 del 12 Novembre 2012;
- VISTA l'iscrizione della Ditta Brugnano S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 16 febbraio 2019;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 18/02/2019;
- CONSIDERATO che il procedimento unico di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, è escluso dall'ambito di applicazione dell'AUA, in quanto già si caratterizza per "l'unicità" e

prevede l'accorpamento, in un unico atto, di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica dell'Ordinanza commissariale n. 573 del 26/11/2007 e ss.mm.ii., nei termini di cui alle istanze;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono approvate le modifiche non sostanziali all'Ordinanza commissariale n. 573 del 26/11/2007 e ss.mm.ii., di cui agli elaborati elencati in premessa, proposte dalla Società Brugnano S.r.l. con sede legale ed impianto in Via Langer 1/A - Zona Industriale Braccaccio nel Comune di Palermo, consistenti nella redistribuzione degli spazi funzionali nel settore (2) "trattamento del veicolo fuori uso" e nella collocazione di una piccola pressa in un'area dedicata all'adeguamento volumetrico dei rifiuti di carta e cartone.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le operazioni di recupero R3, previste dal punto 1.1.3 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., per i rifiuti di carta e cartone autorizzati in ingresso all'impianto, da gestire nei limiti delle 10 tonnellate/giorno.

ART. 3

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ART. 4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. L'area nella quale verrà collocata la pressa, deve essere fisicamente separata dal settore 2 dedicato al trattamento del veicolo fuori uso;
2. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
3. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
4. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui.

5. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
6. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate.
7. Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
8. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.
9. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
10. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
11. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
12. I rifiuti derivanti dal processo produttivo e dalle attività di manutenzione vengano gestiti ai sensi della normativa vigente;
13. Sia assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso un'attenta conduzione dell'impianto volta alla salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo, della flora e della fauna e della salute umana;
14. Siano rispettate tutte le condizioni relative all'organizzazione, alle caratteristiche tecniche dell'impianto e alla gestione dei rifiuti, contenute negli elaborati di progetto e relative integrazioni prodotte dalla Ditta;
15. L'organizzazione, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le operazioni relative alla gestione dei rifiuti quali messa in sicurezza, stoccaggio, individuazione e corretta identificazione delle aree, separazione di rifiuti e materiali da sottoporre ad operazioni di smaltimento o recupero, etc, dovranno essere condotti nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dall'allegati I del D.Lgs.24/06/2003 n. 209 e ss.mm.ii.;
16. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
17. Deve essere garantita una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
18. Per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
19. L'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
20. Il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
21. Le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
22. Le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
23. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
24. Dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
25. Le pavimentazioni devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
26. Devono essere rispettate le norme che disciplinano la tenuta, l'etichettatura e il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi.
27. Tutti i rifiuti solidi e liquidi recuperati e separati tra di loro devono essere smaltiti con ditte autorizzate o con Consorzi.
28. Dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
29. La Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico dei reflui previsti dalla normativa vigente di settore;

30. Prima dell'inizio dell'attività la ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme di prevenzione infortuni e d'igiene sul lavoro ed in particolare a quelli previsti dal D.Lgs 81/08;
31. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

La Ditta deve rispettare i limiti allo scarico dei reflui previsti dalla normativa vigente di settore.

ART. 6

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 7

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 9

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 10

Restano valide le prescrizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 573 del 26 Novembre 2007 e ss.mm.ii., per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 11

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 12


Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta Brugnano S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. - Struttura Territoriale di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 22 FEB 2019

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcello Ascianto)



II DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonio Rotella)

